

**NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
DI TELERADIOCOMUNICAZIONI – REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO**



Comune di Celle Ligure

Anno 2007

**NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
TELERADIOCOMUNICAZIONI – REGOLAMENTO PER LA
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

INDICE.....	1
CAPO I - FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO.....	2
ART. 1.FINALITÀ.....	2
ART. 2.AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI.....	3
ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....	3
ART. 4. PRESCRIZIONI.....	4
ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE PER LA TUTELA DALL’ELETTRISMOG.....	5
ART. 6 REDAZIONE E ITER DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI.....	5
CAPO III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI	6
ART. 7. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	6
ART. 8. RILASCIO TITOLO ABILITATIVO	7
ART. 9. IMPIANTI PROVVISORI.....	8
ART. 10. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI.....	8
CAPO IV - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA.....	8
ART. 11. VIGILANZA E CONTROLLI.....	9
ART. 12. MONITORAGGIO	9
ART. 13. RAPPORTO ANNUALE.....	9
ART. 14. EDUCAZIONE AMBIENTALE.....	9
CAPO V - RESPONSABILITA’, INADEMPIENZE, SANZIONI	9
ART. 15. RESPONSABILITA’, INADEMPIENZE, SANZIONI SANZIONI	9
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
ART. 16. CORRISPETTIVI.....	10
ART. 17 NORME TRANSITORIE	10
ART. 18. ACCORDI CON I GESTORI	10
ART. 19. ENTRATA IN VIGORE.....	10

Allegati :

1. Rappresentazione cartografica degli impianti esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento, delle aree di interesse di sviluppo dei gestori e delle aree di proprietà comunale.
2. Elenco “BENI IMMOBILI” di proprietà comunale
3. Diagramma a blocchi dell’iter da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per costruzione, modifica, intervento, relativa a impianti di trasmissione a radio frequenze per telefonia cellulare.
4. Contenuti dei modelli C e D dell’allegato n. 13.del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione alla realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane o extraurbane
5. Contenuti del modello B dell’allegato n. 13.del d.lgs. n. 259/2003 per gli impianti inferiori a 7 Watt.
6. Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli impianti di teleradiocomunicazione di cui all’art. 72 septies della l.r. 41/1999 e successive modifiche e integrazioni, con potenza in singola antenna compresa tra 7 Watt e 20 Watt..
7. Contenuti del modello A dell’allegato n. 13.del d.lgs. n. 259/2003 per gli impianti superiori a 20 Watt .

CAPO I - FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

ART.1 FINALITÀ

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo i criteri di cui all'art.72 Undecies della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 e ss.mm., sostituisce il precedente "Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°28 del 08/08/2001, in seguito all'emanazione della delibera della Giunta Regionale del 3 febbraio 2004,n.68 che, prendendo atto della sentenza costituzionale del 7 ottobre 2003, n.307 e del d.lgs. del 1 agosto 2003,n.259, ha sostituito e modificato:

- la delibera della Giunta Regionale del 20 febbraio 2002, n.152 riportante i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione del suddetto Piano comunale;
- la Circolare regionale del 2 dicembre 2002 prot.n.3378/160531;

Pertanto, il presente documento ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, radar, impianti per emittenza televisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100KHz e 300GHz sul territorio del Comune di Celle, al fine di:

- a)assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b)minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare attenzione alle categorie più deboli;
- c)garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d)favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, e favorire una corretta informazione della popolazione;
- e)realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell' "antenna", alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

I criteri, gli indirizzi tecnici e legislativi che hanno portato alla redazione del presente regolamento in sostituzione del precedente sono:

- 1- Le localizzazioni degli impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile, che pur essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.
- 2- La trattazione tecnica e le sempre più approfondite conoscenze hanno evidenziato che la migliore protezione si ottiene irradiando proprio dai siti che si vuole salvaguardare, in tal modo si otterrebbero indiscutibili vantaggi pubblici, una forte riduzione del contenzioso, un migliore sviluppo delle reti urbane di telefonia mobile e, soprattutto, la migliore protezione di 'aree sensibili' destinate a prolungata permanenza di persone (strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo. Quali ad esempio: gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport di base, spazi adibiti all'infanzia in generale).
- 3- La illeggittimità di prevedere attraverso il piano: limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale, nonché distanze e/o altezze minime o massime alle quali gli impianti di comunicazione devono sottostare.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile, radar, impianti per emittenza televisiva operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

In apposito elaborato cartografico, allegato e parte integrante del presente Regolamento, aggiornato periodicamente e almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le “aree maggiormente idonee” all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito sono considerati gli edifici ed i siti pubblici e di proprietà comunale.

In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti, ove questo trovi disponibilità da parte dei gestori e pertanto non comporti il deterioramento della qualità dei servizi già offerti.

L'amministrazione Comunale, nell'ambito delle “aree maggiormente idonee”, nel rispetto dei limiti su evidenziati e della copertura del servizio, indica i siti di proprietà pubblica comunale per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni (Aree definite con tratteggio “azzurro” nell'elaborato grafico allegato n.1 e di cui all'allegato n.2). Le aree di proprietà comunale evidenziate all'allegato n.1 possono rappresentare non necessariamente edifici ma anche infrastrutture quali ad esempio: pali per illuminazione, pali per segnaletica stradale, aiuole ecc. .

I gestori delle reti, in sede di presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione degli atti del presente Piano, possono in particolare proporre l'indicazione di eventuali localizzazioni alternative al fine di pervenire ad un'intesa sulle soluzioni più idonee a contemperare le finalità di tutela territoriale e ambientale prospettate dalla Civica Amministrazione con le esigenze del servizio. Sono da recepirsi nel Piano gli eventuali accordi stipulati tra la Civica Amministrazione e i gestori.

In particolare è da ritenersi che, laddove l'installazione dell'impianto interessi un'area inclusa tra quelle ritenute idonee dal Piano di Organizzazione (ovvero interessi aree per le quali il Piano non ha rilevato elementi di criticità) e laddove per la realizzazione dello stesso non sia necessario fare ricorso a procedure espropriative, l'intervento potrà ritenersi conforme allo strumento urbanistico generale, senza necessità di attivare procedimenti di variante, tenuto anche conto che gli impianti in questione sono per legge assimilati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 d.lgs. n. 259/2003).

Nel caso in cui, invece, per la realizzazione dell'infrastruttura debba farsi ricorso a procedure espropriative, la localizzazione dell'impianto presuppone necessariamente l'introduzione di puntuale vincolo a servizi mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale.

In tale eventualità, laddove il sito prescelto non risulti già destinato dallo strumento urbanistico comunale all'insediamento di attrezzature o impianti tecnologici di interesse

generale, è pertanto da ritenersi che la puntuale localizzazione dell'impianto debba avvenire mediante ricorso al procedimento di Conferenza di servizi di cui all'art. 59 e ss. della l.r. n. 36/1997, la cui definizione risulta idonea a garantire un tempestivo e contestuale rilascio di tutti gli assenti e le autorizzazioni necessarie, sotto il profilo urbanistico-edilizio, ambientale e paesistico, nel rispetto di adeguate garanzie partecipative.

ART.4 PRESCRIZIONI

I Gestori degli impianti di cui all'art. 2 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Tutti gli impianti per teleradiocomunicazioni (indipendentemente dalla loro potenza) da realizzarsi o esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, entro il territorio comunale come sopra definito, dovranno essere progettati o adeguati alla Legge n.46/90 (art.6 c.1) per la competenza in campo edilizio, elettrico, radio.

Così come evidenziato nella delibera della Giunta Regionale del 3 febbraio 2004, n.68 i limiti di immissione da rispettare sono quelli stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e sinteticamente riportati nella tabella che segue. Con il presente regolamento non vengono più prescritte caratteristiche geometriche degli impianti (distanze da altri edifici ed altezze), ma a tale riguardo si rimanda alle eventuali prescrizioni costruttive o progettuali, da osservarsi nella realizzazione degli impianti, del Regolamento edilizio comunale.

Inoltre, ai sensi della L.R. del 30 ottobre 2000, n.39, artt 72 septies e novies, verranno fatte proprie da parte del Comune le indicazioni ed i pareri tecnici dell'ARPAL.

In presenza di richiesta di nuove installazioni, il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE PER LA TUTELA DALL'ELETTROSMOG

Al fine di esaminare gli argomenti riferiti al presente Regolamento è istituita la Commissione Comunale per la Tutela dall'Elettrosmog, in seguito denominata CCE, costituita da:

- Responsabile del Settore Ambiente
- Responsabile del Servizio Ambiente, con funzione anche di segretario
- Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
- Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
- Assessore all'Ambiente
- Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
- Un membro esperto in materia designato dal Sindaco (facoltativo).

Il Responsabile del Settore Ambiente è Presidente della CCE e nel convocarla avrà facoltà di contattare di volta in volta esperti o consulenti in materia, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le Associazioni dei consumatori, il gestore che ha presentato l'istanza e/o a sua discrezione altre associazioni che ne facciano espressamente richiesta. Prima della convocazione della CCE il Presidente dovrà interpellare il Presidente del Consiglio di Zona interessato dalle eventuali installazioni.

ART. 6 REDAZIONE E ITER DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI

Il Piano di Organizzazione è adottato e approvato dal Comune nell'esercizio della competenza espressamente prevista dall'art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001.

In particolare, il Piano di Organizzazione costituisce disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica (PUC) mediante un'individuazione - concertata con i soggetti gestori delle reti - delle parti di territorio potenzialmente idonee all'insediamento degli impianti.

Per quanto concerne il procedimento di approvazione del Piano di Organizzazione le indicazioni sono riportate dalla DGR n. 152 del 20 febbraio 2002. modificate e specificate dalla D.G.R. n. 68 del 3 febbraio 2004:

- acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti predisposti dai gestori del servizio di telefonia mobile (per tali dovendosi intendere i soggetti titolari dell'apposito provvedimento abilitativo previsto dalla vigente legislazione di settore).
- sulla base delle indicazioni e delle esigenze di sviluppo delle reti riportate nei programmi, e di quanto riportato nei precedenti articoli viene redatto il Piano di Organizzazione che recepisce le osservazioni da parte della CCE.
- adozione del Piano di Organizzazione, da assumersi con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
- il Piano di Organizzazione adottato, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio comunale, sul B.U.R.L. e reso noto con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, deve essere depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per la durata di almeno 30 giorni consecutivi con possibilità per qualunque interessato di prenderne visione e di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni.
- al fine di assicurare un'effettiva partecipazione dei gestori delle reti, agli stessi deve essere inviata apposita comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano. Parimenti tale

comunicazione deve essere inviata alle Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate dalle previsioni del Piano.

- nell'esercizio di tale facoltà di partecipazione i gestori delle reti possono in particolare proporre l'indicazione di eventuali localizzazioni alternative al fine di pervenire ad un'intesa sulle soluzioni più idonee a contemperare le finalità di tutela territoriale e ambientale prospettate dalla Civica Amministrazione con le esigenze del servizio. Sono da recepirsi nel Piano gli eventuali accordi stipulati tra la Civica Amministrazione e i gestori.
- il Piano di organizzazione è da intendersi approvato nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni eventualmente presentate ovvero, l'organo competente, prenda atto della mancata presentazione delle stesse.
- il Piano di Organizzazione approvato e i relativi elaborati sono depositati presso la segreteria comunale a permanente visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
- Qualora successivamente all'approvazione del Piano di Organizzazione si verifichi un'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti dallo stesso individuati (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico edilizio, etc.) la CCE procede a verificare congiuntamente coi gestori delle reti le opportune alternative di localizzazione nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

CAPO III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ART.7 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Le autorizzazioni relative all'installazione degli impianti risultano disciplinate dagli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003.

In particolare l'installazione degli impianti è soggetta a (vedi allegato n.3):

- 1) **valutazione di impatto sul paesaggio** ai sensi dell'art.35 comma 4 del PUC di cui alla DPGR n.302 del 6/12/99
- 2) **verifica all'ammissibilità dell'intervento rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale** (solo per impianti la cui installazione non è prevista in siti indicati dal presente regolamento), poichè, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 198/2002 (sentenza Corte Costituzionale n. 303/2003), **oggi non è più operante la speciale "deroga"** prevista dall'art. 3, comma 2, di tale provvedimento, in base al quale **tali infrastrutture erano ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica** e, come tali, potevano essere realizzate in qualsiasi parte del territorio comunale. Pertanto, laddove venga accertato che **la realizzazione di tali impianti risulti incompatibile con lo strumento urbanistico vigente, dovrà necessariamente procedersi all'introduzione della pertinente variante**, In altri termini, in tale fattispecie **lo speciale procedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto è da ritenersi necessariamente condizionato all'esito favorevole dell'approvazione della variante urbanistica.**

- 3) **verifica dei parametri urbanistici eventualmente riportati dal PUC**, previo parere della Commissione Edilizia Comunale. Sono altresì soggetti a tale verifica anche gli **impianti su carrelli** dotati di ruote salvo che l'installazione non abbia carattere temporale limitato (inferiore a 6 mesi).
- 4) **verifica del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento**
- 5) **parere VINCOLANTE dell'Arpal Regionale** conformemente a quanto previsto dalla L.R.18/99 e s.m.i. . (solo per gli impianti di potenza inferiori ai 7 Watt, si precisa che, ai sensi della D.G.R. n.68/2004, il termine di trenta giorni assegnato all'ARPAL per pronunciarsi sulle istanze di autorizzazione può considerarsi ordinatorio e non perentorio, ma deve comunque consentire ai Comuni l'espletamento delle istruttorie di cui ai precedenti 4 punti, entro il termine di 90 giorni previsto dal d.lgs. 259/2003, termine oltre il quale **scatta il silenzio-assenso**).

ART.8 RILASCIO TITOLO ABILITATIVO

L'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento è subordinato alla presentazione in triplice copia da parte dei gestori al Comune di Celle Ligure di:

1) un'istanza conforme:

- per gli impianti da 0 a 7 Watt, a quanto dettato dall'art. 72 septies, commi 9 e 10, della l.r. n.18/1999 e dall'art. 87 comma 3 del d.lgs. n. 259/2003 (vedere allegato n.5)
- per gli impianti da 7 a 20 Watt, alla documentazione prevista dal decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 440 del 14.3.2003 (vedere allegato n.6).
- per gli impianti superiori a 20 Watt, alla procedura di cui all'art. 87 comma 3 del d.lgs. n. 259/2003 (vedere allegato n.7)
- per la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico, alla procedura di cui all'art.88 comma 1 del d.lgs. n. 259/2003 (vedere allegato n.4)

l'istanza deve essere presentata da soggetti a tale fine abilitati (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente).

- 2) Estratto del Piano Urbanistico Comunale vigente dell'area interessata.
- 3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto.
- 4) Planimetria aggiornata in scala 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e dell'area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza e destinazione d'uso degli edifici circostanti per un raggio di 150 m ed il diagramma di propagazione orizzontale.
- 5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente in un lobo verticale dell'antenna.
- 6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi.
- 6) Relazione tecnica.
- 7) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05.03.90 n.46, D.P.R. 447 del 06.12.91 art.4 comma2.
- 8) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di:
 - Titolo di studio.
 - Iscrizione all'Albo Professionale (settore specifico) Legge n.46/90 art.6 comma 1.
- 9) Segnalazione del Responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto
- 10) Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare del permesso di costruire si impegna per sé e aventi causa a spostare l'impianto ed i relativi supporti

strutturali (tralicci e/o pali) e di tutte le pertinenze ed al ripristino dello stato dei luoghi, a proprie cura e spese qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente Regolamento, dopo averne già chiesto il risanamento..

Tale atto dovrà comprendere la validità del suo contenuto anche nel caso in cui, entro 3 mesi dalla scadenza della licenza ministeriale questa non sia stata rinnovata e l'impianto non sia soggetto di trasferimento ad altra società concessoria subentrante, o nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

ART.9 IMPIANTI PROVVISORI

Gli impianti per teleradiocomunicazioni installati provvisoriamente al fine di eseguire prove tecniche di trasmissione, che dovranno comunque essere mobili sono soggetti al rispetto del presente regolamento, fatto salvo quanto meglio precisato al punto 3) dell'art.7.

Nel caso di installazione provvisoria i gestori dei predetti impianti devono specificare nella domanda di autorizzazione il periodo di installazione ed attivazione dell'impianto, periodo che dovrà avere una durata di 6 mesi.

Detta durata potrà essere prolungata previo documentata e motivata richiesta di rinnovo, da presentarsi al Comune, almeno 15 giorni prima della scadenza suddetta.

ART.10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Il Gestore dell'impianto prima dell'attivazione degli impianti fissi di teleradiocomunicazione, da effettuarsi nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso dall'Arpal (ovvero dalla formazione del silenzio-assenso), è tenuto a fornire la Relazione sulle misure radiolettriche di prova effettuate dopo l'attivazione dell'impianto.

In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A3, con indicati i seguenti dati dell'impianto:

STAZIONE RADIO BASE per la società:

Nome: _____

Tipologia di operatività(GSM,UMTS,..) _____;

Misure di collaudo dell'impianto effettuate in data: _____ (da compilarsi al momento dell'effettuazione)

CAPO IV - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

ART.11 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria – ARPAL.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

1. il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
 2. il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.
- Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 12. MONITORAGGIO

Il Settore Ambiente del Comune definisce annualmente, ad integrazione delle misure puntuali che dovrà effettuare l'ARPAL, un calendario di un ulteriore monitoraggio, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti. Il monitoraggio verrà condotto anche nell'ambito della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici con apposite centraline.

ART. 13 RAPPORTO ANNUALE

Ogni anno il Settore Ambiente del Comune, predispone e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi. Il Settore Ambiente del Comune avrà il compito di raccogliere segnalazioni di cittadini e comitati riguardanti: eventuali incongruenze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, richieste di monitoraggio di particolari stazioni radio base, richieste motivate di delocalizzazione delle stesse.

ART. 14. EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO V – RESPONSABILITA', INADEMPIENZE, SANZIONI

ART. 15. RESPONSABILITA', INADEMPIENZE, SANZIONI

La responsabilità dell'applicazione del Presente Regolamento, per quanto riguarda il rispetto della normativa nell'ambito delle emissioni di campi elettromagnetici, è a carico dei gestori dei singoli impianti .

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto dovrà essere garantito da apposita assicurazione R.C., consegnata al Comune, per danni alle persone ed alle cose interessate.

Nel caso di accertamento di assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

L'ARPAL ha le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge Regionale Liguria n. 18 del 21/06/1999 e s.m.i. .

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16. CORRISPETTIVI

Qualora le infrastrutture di comunicazione elettronica vengano posizionate su opere civili preesistenti o ne presuppongano la realizzazione o comunque comportino l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, l'interessato è tenuto a presentare le apposite istanze agli Uffici Comunali competenti e a corrispondere i corrispettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale in appositi atti ed in relazione alla tipologia di occupazione e/o locazione del bene sul quale insiste l'intervento.

ART. 17 NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare **è predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete già presentati dai Gestori entro il 31 maggio 2006.**

ART. 18. ACCORDI CON I GESTORI

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori nella fase transitoria che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

ART. 19. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.